



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
I.C.S. "CARDARELLI - MASSAUA"
Via Strozzi, 11 - 20146 Milano -
Centralino 02.884.41534 - Fax 02.884.41537 - Didattica 02.884.41536
Amministrazione 02.884.41541- Personale 02.884.41535
C.F. 80124050156 - Codice Meccanografico MIIC815005
E-mail : MIIC815005@istruzione.it Web: <http://cardarelli-massaua.gov.it>
Indirizzo Posta certificata: cardarelli-massaua@pec.it

Regolamento contenente criteri per la stipula dei contratti di prestazione d'opera con esperti esterni

ai sensi degli art. 40 e 33 del decreto 44/2001

(Delibera del Consiglio di Istituto nr. 33 del 29 maggio 2013)

Art. 1 – Finalità ed ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le modalità e i criteri per il conferimento dei contratti di prestazione d'opera con personale esterno, per le attività o gli insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze individuate nel P.O.F. o nel programma annuale.

Art.2 – Condizioni per la stipula dei contratti

I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del D.I. n. 44 del 1/2/2001, soltanto per le prestazioni e per le attività che non possono essere assegnate al personale dipendente per l'inesistenza di specifiche competenze professionali, per indisponibilità, o coincidenza di altri impegni di lavoro;

Art. 3 – Pubblicazione degli avvisi di selezione

Il dirigente scolastico, sulla base del P.O.F. e di quanto deliberato nel programma annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti con esperti esterni e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare all'albo ufficiale della scuola, sul proprio sito web.

Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, titoli che saranno valutati, documentazione da produrre, nonché elenco dei contratti che si intende stipulare. Per ciascun contratto dovrà essere specificato:

- l'oggetto della prestazione;
- la durata del contratto;
- l'eventuale corrispettivo proposto per la prestazione.

Nel caso in cui il contratto sia inferiore a € 2000, IVA esclusa, o all'importo diversamente stabilito da modifiche normative, il Dirigente potrà derogare rispetto a quanto previsto dal seguente articolo e procedere mediante trattativa diretta.

Art. 4 – Individuazione dei contraenti

I contraenti cui conferire il contratto sono selezionati dal Dirigente mediante valutazione comparativa.

La valutazione viene effettuata sulla base della documentazione presentata da ogni candidato, che dovrà indicare: • titoli culturali • esperienze professionali • pubblicazioni

Per la valutazione comparativa il Dirigente farà riferimento ai seguenti criteri, integrabili con altre voci in casi particolari debitamente motivati:

- qualità e pertinenza della qualificazione documentata rispetto agli obiettivi del servizio richiesto;
- congruenza dell'attività professionale e scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa per i quali è bandita la selezione;
- eventuali precedenti esperienze didattiche in special modo di quelle espletate nell'ambito di questo Istituto Scolastico e stessa tipologia di Progetto e/o prestazioni professionali;
- minor onere economico a carico dell'Istituto
- capacità nell'ambito della relazione, della comunicazione, della gestione dei gruppi, della mediazione, della trasmissione dei contenuti, eventualmente comprovate da precedenti esperienze.

Art. 5 – Determinazione del compenso

I compensi lordi orari per le prestazioni previste dai contratti, in caso di attività didattiche o di azioni formative rivolte al personale, sono determinati nelle misure massime seguenti, salvo accordi per compensi forfetari o diversa indicazione per particolari professionalità:

- per attività di docenza fino a € 60;
- per attività di progettazione e consulenza fino a € 26;
- per attività di coordinamento/tutor fino a € 40.

Nel caso di docenti universitari il compenso è elevato a € 80. Nel caso di personale esterno all'amministrazione scolastica, in relazione alla specificità della professionalità e al tipo di impegno richiesti, il Dirigente Scolastico ha facoltà di derogare dai limiti indicati per la definizione dei compensi, attenendosi ad una valutazione di economicità nella comparazione delle offerte ricevute sulla base dei criteri indicati all'art. 4, terzo capoverso.

Art. 6 – Stipula del contratto

Una volta selezionati i candidati, il Dirigente provvede alla stipula del contratto. Nel contratto devono essere specificati:

- l'oggetto della prestazione;
- i termini di inizio e di conclusione della prestazione;
- il corrispettivo della prestazione indicato al netto dell'IVA, se dovuta, e dei contributi previdenziale e fiscale a carico dell'amministrazione;
- le modalità di pagamento del corrispettivo;
- le cause che danno luogo alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale.

I titolari del contratto si assumono l'onere di assolvere a tutti i doveri previsti dalla normativa vigente.

La natura giuridica del rapporto che si instaura con il contratto è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale. La disciplina che lo regola è stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del C.C.

I contratti disciplinati dal presente regolamento costituiscono prestazioni occasionali e sono assoggettati al corrispondente regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche della posizione del contraente e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della scuola.

La durata del contratto può essere prevista sino ad un massimo di tre anni, a patto che vengano preventivamente verificate le condizioni di praticabilità e che si introduca clausola rescissoria di autotutela ove venissero meno le condizioni pattuite o la necessità del contratto stesso.

E' istituito presso la segreteria della scuola un registro dei contratti nel quale sono indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l'importo dei compensi corrisposti e l'oggetto dell'incarico.

Art. 7 – Autorizzazione per i dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D. L.vo 30/3/2001, n. 165.

L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16 del citato D. L.vo n. 165/2001.